



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati DI CENTA, APREA, MOFFA, CASINI, BARBIERI, CAZZOLA, GHIZZONI, GNECCHI, GOISIS, FEDRIGA, TABACCI, MARINELLO, GRANATA, ZAZZERA, CESA, LOLLI, MELANDRI, BARBARO, FRASSINETTI, BRUGGER, Livia TURCO, MOLES, CONCIA, Antonino FOTI, ABELLI, ABRIGNANI, ADORNATO, AGOSTINI, ALLASIA, AMICI, ANGELI, ANGELUCCI, ANTONIONE, ARGENTIN, ARMOSINO, ASCIERTO, BACHELET, BARBA, BARBATO, BECCALOSSI, BELCASTRO, BERARDI, BERGAMINI, BERNARDO, BERRUTI, BIANCOFIORE, BIANCONI, BINETTI, BOCCIARDO, BONINO, BONIVER, BOSI, BUTTIGLIONE, CALABRIA, CAPITANIO SANTOLINI, CARLUCCI, Enzo CARRA, CASSINELLI, CASTELLANI, CATANOSO GENOESE, CATONE, CAVALLARO, CERONI, CICCANTI, CIRIELLI, CODURELLI, COMPAGNON, CONTENTO, CORSINI, COSCIA, COSTA, CRISTALDI, DAL LAGO, DE CAMILLIS, DE GIROLAMO, DE NICHILLO RIZZOLI, DE POLI, DELFINO, DELL'ELCE, DI BIAGIO, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIONISI, D'IPPOLITO VITALE, Guido DUSSIN, Renato FARINA, FOLLEGOT, Vincenzo Antonio FONTANA, Anna Teresa FORMISANO, FRONER, FUCCI, FUGATTI, GARAGNANI, GARAVINI, GERMANÀ, GIAMMANCO, GOLFO, GOTTARDO, GOZI, GRIMOLDI, IANNACCONE, IAPICCA, LA LOGGIA, LABOCSETTA, LAFFRANCO, LANDOLFI, LAZZARI, LEHNER, LENZI, LIBÈ, LISI, LORENZIN, LUNARDI, LUSETTI, MALGIERI, MANCUSO, MANTINI, MARAN, MARCAZZAN, MARSILIO, MATTESINI, MAZZOCCHI, MAZZUCA, MENIA, MEREU, MIGLIORI, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, MONAI, MONDELLO, MORONI, MURER, MURGIA, MURO, MUSSOLINI, Angela NAPOLI, Osvaldo NAPOLI, NARO, NICCO, NICOLUCCI, NIZZI, OCCHIUTO, PAGANO, PALMIERI, PALUMBO, PANIZ, PELINO, Mario PEPE (Misto), PETRENGA, PICCHI, PIFFARI, PISO, POLI, POLIDORI, POLLASTRINI, POLLEDRI, PORCU, PORFIDIA, PUGLIESE, QUARTIANI, RAISI, RAO, RAZZI, REPETTI, RIA, ROSATO, Luciano ROSSI, Mariarosaria ROSSI, RUGGERI, SALTAMARTINI, SANTAGATA, SARDELLI, SCANDEREBECH, SCANDROGLIO, SCAPAGNINI, SCELLI, SCHIRRU, SCILIPOTI, SILIQUINI, SIMONETTI, SIRAGUSA, SISTO, STEFANI, STRACQUADANIO, STRADELLA,

**STRIZZOLO, TASSONE, Federico TESTA, TESTONI, TOCCAFONDI,
VALDUCCI, VANALLI, VELLA, VELTRONI, VENTUCCI, VERSACE, VIGNALI,
ZACCARIA, ZAMPARUTTI e ZINZI**

(V. Stampato Camera n. 4019)

*approvato dalle Commissioni permanenti riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e
XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati il 14 luglio 2011*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 2011*

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti
non professionisti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Norme in materia previdenziale
per gli atleti non professionisti)*

1. Gli atleti e le atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che abbiano praticato per almeno un anno discipline di interesse nazionale, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, possono riscattare a fini previdenziali i periodi di svolgimento dell'attività sportiva, successivi al 1° gennaio 1996, durante i quali abbiano conseguito esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La facoltà di riscatto può essere esercitata solo qualora i predetti periodi non siano coperti da altra contribuzione previdenziale e per essi non sia stata già presentata a diverso titolo una domanda di riscatto. I predetti periodi sono riscattabili, in tutto o in parte, fino ad un massimo di cinque anni, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 2, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, la misura del trattamento pensionistico complessivo a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata esclusivamente secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni

di cui al comma 1 del presente articolo, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dal versamento dei contributi di riscatto e le spese connesse all'erogazione dei trattamenti pensionistici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'ammontare dei contributi di riscatto nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

Art. 2.

(Tutela della maternità per gli atleti non professionisti)

1. Gli atleti e le atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che praticano da almeno un anno discipline di interesse nazionale, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, e che conseguono per tale attività esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno diritto a un'indennità di maternità pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e a un'indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione

esercenti attività commerciali per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, da esercitare entro il primo anno di vita del bambino.

2. Gli atleti e le atlete che praticano le discipline sportive di interesse nazionale individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a versare all'INPS, in apposita evidenza contabile separata, per l'intera durata dell'attività praticata, un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dai versamenti contributivi di cui al comma 2 e le spese per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'aliquota di cui al comma 2 nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi riscattati ai

sensi degli articoli 1 e 2, valutate in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» della missione «Politiche previdenziali» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Norme di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i criteri atti a distinguere l'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo, sono individuate le discipline sportive di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2 e sono definite le modalità di attuazione della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano agli atleti e alle atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato di praticare le discipline di interesse nazionale individuate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I benefici di cui all'articolo 2, comma 1, non si applicano nel caso in cui il parto sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

